REGOLAMENTO (CEE) N. 972/75 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1975

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1223/74 e (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità di determinati titoli di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), per una gara indetta in un paese terzo importatore possono essere rilasciati titoli di esportazione la cui durata di validità è limitata a quella normalmente in vigore ; che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/75 (7), un titolo di esportazione rilasciato per una gara indetta in un paese terzo importatore può avere una validità massima di dodici mesi ; che l'applicazione di detto articolo 23 è stata sospesa con regolamento (CEE) n. 1223/74 della Commissione, del 15 maggio 1974, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli di esportazione nei settori dei cereali e del riso (8), a causa delle perturbazioni sopravvenute sul mercato dei cereali ;

considerando che si constata un miglioramento della situazione generale sul mercato dei cereali, ma che sussistono tuttora incertezze circa l'evoluzione a medio termine, e che in particolare può costituire un rischio per l'approvvigionamento della Comunità che i paesi importatori conservino l'iniziativa di un acquisto per un periodo massimo di dodici mesi ; che occorre quindi ripristinare in un primo tempo l'applicabilità dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2637/70 per il solo prodotto per il quale se ne presenti la necessità, e limitare la durata massima di validità stabilita in tale articolo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1223/74 è sostituito dal seguente :

« L'applicazione del disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sospesa, salvo per la farina di frumento tenero e di frumento segalato della sottovoce 11.01 A della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dal seguente :

« In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo di esportazione per frumento tenero, segala, orzo, granturco, riso, farine di frumento e di segala è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, fino alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

Tuttavia, la durata di validità del titolo non può superare gli otto mesi successivi a quello durante il quale il titolo stesso è stato rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(6) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(7) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 8.
(8) GU n. L 133 del 16. 5. 1974, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione